

# Scienza e Pace

## *Science & Peace*

ISSN 2039-1749

VOL. XI, N. 1 (2020)

### **Le operazioni di peacekeeping dirette dalle Nazioni Unite e la controversa questione della responsabilità internazionale**

Miriam Schettini

Rivista online del Centro Interdisciplinare  
“Scienze per la Pace” – Università di Pisa



***Paper soggetto a double-blind peer review***

Ricevuto il 29 luglio marzo 2019

Accettato il 15 ottobre 2019

Per citare il *paper*:

Schettini, M. (2020), “Le operazioni di peacekeeping dirette dalle Nazioni Unite e la controversa questione della responsabilità internazionale”, *Scienza e Pace*, XI (1), pp. 57-83.

I contenuti di “Scienza e Pace” sono rilasciati sotto licenza  
Creative Commons BY-NC-SA 4.0



## Le operazioni di peacekeeping dirette dalle Nazioni Unite e la controversa questione della responsabilità internazionale

Miriam Schettini

### Abstract

L'articolo si propone di analizzare la controversa questione di attribuzione di condotta per fatto internazionale illecito nell'ambito delle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite. Il peculiare *status* delle forze di pace – che sono, al contempo, organi dello Stato mandataro e organi sussidiari delle Nazioni Unite – rendono l'attribuzione di condotta tra Stati e Organizzazione di difficile definizione. In mancanza di un'apposita disciplina convenzionale, l'essenziale riferimento normativo è il *Progetto di articoli sulla responsabilità delle Organizzazioni internazionali* della Commissione del Diritto Internazionale. L'articolo 7 DARIO (*Draft Articles on the Responsibility of International Organizations, 2011*) stabilisce che la responsabilità per la condotta di un organo posto a disposizione di un'Organizzazione internazionale sia attribuita sulla base del test del "controllo effettivo". Tale ipotesi, in assenza di specifiche indicazioni circa la sua interpretazione, ha incontrato notevoli difficoltà di applicazione nell'ambito delle operazioni di peacekeeping dirette dalla Nazioni Unite laddove si è dovuto determinare se la responsabilità per la condotta illecita perpetrata dalle forze di pace gravasse sullo Stato mandataro. Come si evince dall'analisi delle sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani nei casi *Behrami e Saramati* e delle Corti olandesi nel caso *HN v Paesi Bassi* e nel recente caso *Stiching Mothers of Srebrenica*, la prassi giurisprudenziale relativa all'applicazione del test del controllo effettivo sulla condotta illecita perpetrata dalle forze di pace risulta non omogenea. Si evidenzia, dunque, la necessità di definire un'interpretazione di "controllo effettivo" che rifletta le modalità di comando e controllo delle operazioni e che permetta di superare l'ambiguità istituzionale delle forze di pace.

The article addresses the issue of attribution of conduct in the context of UN peacekeeping operations. In the absence of a Convention, the essential reference is the International Law Commission's Draft Articles on the Responsibility of International Organizations. Article 7 DARIO (*Draft Articles on the Responsibility of International Organizations, Giorgio Gaja special rapporteur*) states that responsibility for the conduct of an organ put at the disposal of an International Organization shall be attributed on the basis of the "effective control test". This criterion has led to considerable difficulties in determining which subject – the Troup Contributing Nation or the UN – should be held legally responsible for an unlawful act committed during a peacekeeping operation. The analysis of the judgments of the European Court of Human Rights in the *Behrami* and *Saramati* Cases, the judgments of the Dutch Courts in the *HN v Netherlands* case and in the *Stiching mothers of Srebrenica* case shows that the effective control test has been interpreted and applied in different ways. Therefore, it is needed to define an unambiguous interpretation of "effective control" that could

be able to reflect the operations' command and control structure, overcoming the peacekeeping forces' institutional ambiguity.

### **Parole chiave / Keywords**

Responsabilità internazionale, operazioni di pace, test del controllo effettivo, attribuzione di condotta.

International Responsibility, UN Peacekeeping, Effective Control test, Attribution of Conduct.

## **1. Introduzione**

Le operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite iniziarono nel 1948, quando il Consiglio di Sicurezza predispose l'invio di osservatori militari per monitorare l'armistizio tra Israele e Stati Arabi (operazione UNTSO). Da allora, 71 missioni di peacekeeping sono state autorizzate dal Consiglio di Sicurezza e, di queste, 14 sono ancora in atto.<sup>1</sup> Negli anni le operazioni di peacekeeping hanno conseguito numerosi successi, agevolando i processi di pace, promuovendo la riconciliazione tra le parti in conflitto e il consolidamento di istituzioni democratiche.<sup>2</sup> Successi che hanno fatto sì che, nel 1988, alle Forze di Pace fosse attribuito il premio Nobel per la Pace con la seguente motivazione:

The Peacekeeping Forces of the United Nations have, under extremely difficult conditions, contributed to reducing tensions where an armistice has been negotiated but a peace treaty has yet to be established. In situations of this kind, the UN forces represent the manifest will of the community of nations to achieve peace through negotiations, and the forces have, by their presence, made a decisive contribution towards the initiation of actual peace negotiations. It is the considered opinion of the Committee that the Peacekeeping Forces through their efforts have made important contributions towards the realization of one of the fundamental tenets of the United Nations. Thus, the world organization has come to play a more central part in world affairs and has been invested increasing trust.<sup>3</sup>

Per queste ragioni, l'intervento delle forze di pace è stato spesso descritto come il preludio di un nuovo inizio, la speranza di sicurezza e stabilità dopo gli orrori di un conflitto. Tuttavia, non tutte le missioni di peacekeeping si sono concluse positivamente: gli esempi delle operazioni fallimentari in Somalia, in Rwanda e nell'ex Jugoslavia sono eloquenti. A tutto ciò si aggiunga che i membri delle forze di pace si sono resi responsabili di abusi e gravi violazioni dei diritti umani che, in alcune occasioni, hanno minato la credibilità e l'esito delle operazioni stesse.<sup>4</sup> Garantire opportune riparazioni alle vittime di tali abusi ed agire

<sup>1</sup> Fonte: <https://peacekeeping.un.org/en/our-history>.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> The Norwegian Nobel Committee, Press Release, 1988.

<sup>4</sup> Per un elenco esaustivo delle denunce di abusi commessi dai membri delle Forze di pace vd. Rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite "Special measures for protection from

affinché non si verificano nuovamente in futuro risulta essenziale per preservare la fiducia nell'Organizzazione e nelle forze di pace, affermando, altresì, il ruolo centrale che la protezione dei diritti umani e della dignità della persona ha progressivamente assunto nella comunità internazionale. Pare opportuno evidenziare che nel sistema ONU la salvaguardia dei diritti dell'uomo è non solo uno degli obiettivi dell'Organizzazione,<sup>5</sup> ma uno strumento fondamentale per il conseguimento del primario fine che quest'ultima persegue, quello della pace.<sup>6</sup> Difatti, in un sistema nel quale la pace assume una valenza universale, pare evidente che essa non possa ottenersi attraverso la gestione delle sole relazioni politiche di vertice tra gli Stati, ma necessiti di un'azione capillare e condivisa rispetto alle relazioni di base che attengono al piano sociale che soggiace alla stessa Comunità degli Stati. In questo scenario, la salvaguardia della dignità della persona assume un connotato universale laddove delinea una comune responsabilità di tutela che, se non attuata, coinvolge l'intera Comunità internazionale.

È essenziale, dunque, ai fini della conservazione dell'“ordine internazionale”, che si metta prontamente fine ad una condotta gravemente lesiva dei diritti della persona e si garantiscano riparazioni per i danni da essa causati. Da ciò emerge la necessità di identificare dei criteri di attribuzione di responsabilità per le condotte illecite che permettano di determinare su quale soggetto internazionale gravino gli obblighi di riparazione. In uno scenario siffatto, si delinea una particolare situazione giuridica nella quale una corretta attribuzione di responsabilità e l'adempimento degli obblighi che ne derivano non interessano il solo soggetto leso, ma ricomprendono l'interesse che ha l'intera Comunità internazionale affinché l'ordine giuridico sia ripristinato.

## **2. Il regime della responsabilità internazionale: definizione, codificazioni e attribuzione di condotta**

### *2.1. Ipotesi di definizione di responsabilità internazionale*

L'autonomia ordinatoria di un sistema giuridico si manifesta in modo esplicito quando esso è chiamato a regolare la sua fase patologica, ossia nel momento in cui le sue norme vengono violate.<sup>7</sup> Pertanto, il regime giuridico della responsabilità assume un ruolo di essenziale rilievo in diritto internazionale.

---

sexual exploitation and abuse: a new approach” (28 Febbraio 2017) UN doc. A/71/818, Annex IV. Inoltre, vd. casi riportati *infra* parr. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3.

<sup>5</sup> Nell'Articolo 1 delle Carta delle Nazioni Unite si chiarisce che tra i fini dell'Organizzazione vi è quello di “Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel *promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti* senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione” (art. 1 par. 3).

<sup>6</sup> Cfr. P. Ziccardi, *Le moderne Organizzazioni Internazionali*, Enciclopedia del diritto, XXX1, 1981.

Ugo Grozio descriveva il regime giuridico della responsabilità come una nuova relazione legale scaturente da un atto illecito: da un qualsiasi comportamento – consista esso in un’azione o in un’omissione – contrario a ciò che agli uomini si impone di fare e che determini un danno, deriva un obbligo di riparazione da parte del soggetto responsabile.<sup>8</sup>

Tale impostazione ha costituito la base teorica della responsabilità internazionale fino a tempi recenti e trova, tutt’oggi, riscontro nell’opera di alcuni studiosi.<sup>9</sup> Era sulla base di questa concezione di responsabilità che la Corte Permanente di Giustizia, nell’ambito della sentenza *Factory at Chorzów*, affermava “è un principio di diritto internazionale, e anche un principio generale di diritto, che il venir meno ad un impegno comporti un obbligo di riparazione”.<sup>10</sup>

## *2.2 Responsabilità internazionale degli Stati*

La Commissione del Diritto internazionale, nel Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per fatti illeciti internazionali (ARSIWA), approvato nel 2001, ha recepito la formulazione classica di responsabilità definendo quest’ultima come la nuova relazione giuridica che si definisce nel diritto internazionale in conseguenza di un atto illecito compiuto da uno Stato.<sup>11</sup> Tuttavia, nell’ambito dei lavori della Commissione, il contenuto della responsabilità è stato oggetto di una riconcettualizzazione – ad opera, soprattutto, dello *special rapporteur* Roberto Ago – resasi necessaria in ragione dei mutamenti subiti dalla società internazionale. L’aspetto “rivoluzionario” del nuovo approccio è stato l’esclusione del danno quale condizione fondamentale per l’attivazione della responsabilità. Come chiarito dall’articolo 2 ARSIWA, affinché un atto internazionale illecito possa comportare l’attivazione della responsabilità, è necessaria la coesistenza di due elementi: l’atto deve essere attribuito allo Stato (2.a) e deve costituire una violazione di un obbligo internazionale (2.b).

Il concetto di responsabilità internazionale ha subito, così, un’evoluzione che si presenta come parallela e conseguente all’evoluzione del diritto internazionale stesso. Difatti, il rapporto di responsabilità non si instaura più esclusivamente tra Stati, ma può coinvolgere altri soggetti di diritto per via del riconoscimento della loro personalità giuridica sul piano internazionale. Inoltre, l’esistenza di un danno che deriva da un atto internazionalmente illecito non si configura più

---

7 Vd D. Anzilotti, *Corso di Diritto Internazionale*, 1964, IV ed., vol. 1, p. 466-534; R. Ago, *Scritti sulla responsabilità internazionale degli Stati*, vol. 1, 1986, F. Salerno, *Diritto Internazionale. Principi e Norme*, Wolters Kluwer, 2017, IV ed., Cap. Nonno, p. 467.

8 Cfr. U. Grozio, *De jure belli ac pacis*, 1625, Cap. XVII, para 1.

9 Vd. J. Combacau e S. Sut, *Droit International Public*, Parigi, 2009, p. 526.

10 Permanent Court of Justice, *Factory at Chorzow*, 1928, Series A, No 17, p. 4. (Trad. Nostra).

11 Commissione del Diritto Internazionale, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries*, 2001, Cap. 1, commento all’articolo 1, para. 1, p. 32.

come condizione sufficiente e necessaria per l'attivazione della responsabilità internazionale. Come chiarito dalla Commissione del Diritto Internazionale:

If we maintain at all costs that 'damage' is an element in any internationally wrongful act, we are forced to the conclusion that any breach of an international obligation towards another State involves some kind of 'injury' to that other State. But this is tantamount to saying that the 'damage' which is inherent in any internationally wrongful act is the damage which is at the same time inherent in any breach of an international obligation.<sup>12</sup>

Ciò implica che qualsiasi atto che si ponga in violazione di un obbligo internazionale comporti l'attivazione della responsabilità a prescindere dalle sue conseguenze concrete. Il contenuto della responsabilità, invece, può variare in relazione al danno e alla natura delle norme violate.

La scelta di fondo del Progetto del 2001 è stata quella di regolare la responsabilità internazionale mediante un complesso di norme secondarie. Il termine "norma secondaria" sta ad indicare le norme di diritto internazionale concernenti i presupposti dell'illecito e l'esercizio delle relative pretese inerenti alla riparazione dovuta a favore del soggetto leso. Oltre che per il loro contenuto, esse si differenziano dalle norme primarie (contenenti gli obblighi di diritto sostanziale) per il fatto che per la loro attuazione non rilevi la fonte normativa internazionale che enuncia l'obbligo violato.<sup>13</sup> Come chiarito nei commenti generali al Progetto:

The emphasis is on the secondary rules of State responsibility: that is to say, the general conditions under international law for the State to be considered responsible for wrongful actions or omissions, and the legal consequences which flow therefrom. The articles do not attempt to define the content of the international obligations, the breach of which gives rise to responsibility.<sup>14</sup>

### 2.3 Responsabilità delle Organizzazioni Internazionali

La Corte Internazionale di Giustizia, nel celebre parere consultivo *Reparation for Injuries suffered in the Service of United Nations* del 1949, ha riconosciuto la personalità internazionale delle Organizzazioni internazionali. La Corte osservava che gli Stati, nel costituire un'Organizzazione, le affidano - mediante il suo trattato istitutivo e attraverso la successiva prassi - funzioni che, per

12 Commissione del Diritto Internazionale, *YLC Yearbook 1973, Vol. II*, commento all'articolo 3, para. 12, p. 183.

13 Sul punto si veda P. Pustorino, "Responsabilità internazionale degli Stati", in *Enciclopedia del Diritto*, Annali VII, 2014.

14 *Ibid*, General Commentaries, para. 1, pag. 31.

essere svolte, richiedono l'attribuzione di diritti e doveri sul piano internazionale.<sup>15</sup> L'esistenza di un ordine giuridico internazionale implica, come chiarito da Anzilotti, che i soggetti su cui si impongono degli obblighi debbano essere ugualmente responsabili nel caso in cui falliscano nell'adempiere ad essi<sup>16</sup> e, dunque, al riconoscimento di personalità giuridica consegue la responsabilità sul piano internazionale delle Organizzazioni.

Un'Organizzazione internazionale, però, è un soggetto di diritto diverso dallo Stato. La stessa Corte di Giustizia ha osservato che "i soggetti di diritto in qualsivoglia sistema giuridico non sono identici nella loro natura e nell'estensione dei loro diritti"<sup>17</sup> e che la "personalità giuridica e i diritti e gli obblighi (di un'Organizzazione internazionale) non sono gli stessi di quelli degli Stati".<sup>18</sup> Seguendo questo ragionamento, appare chiaro che le norme relative alla responsabilità degli Stati non potessero essere trasposte interamente e senza modifiche alle Organizzazioni dotate di soggettività sul piano internazionale.

In ragione di questi elementi di differenziazione, la Commissione del Diritto Internazionale ha elaborato un autonomo Progetto di Articoli sulla responsabilità delle Organizzazioni Internazionali (DARIO), approvato in seconda lettura nel 2011. La scelta di fondo della Commissione è stata quella di prendere a modello – sia nell'impostazione che nella formulazione del nuovo testo - il Progetto del 2001 adattandolo alla diversa soggettività delle Organizzazioni internazionali. Come evidenziato dallo *special rapporteur* Giorgio Gaja, ciò non significava affermare che le questioni sarebbero state considerate in modo identico e avrebbero necessariamente apportato ad analoghe soluzioni. Tuttavia, per rispondere ad un'esigenza di coerenza rispetto ai precedenti lavori della Commissione, appariva ragionevole seguire il modello del Progetto del 2001,<sup>19</sup> apportando ad esso le modifiche che si sarebbero rese necessarie in ragione delle oggettive differenze delle entità in causa.<sup>20</sup>

La principale difficoltà nell'elaborazione delle regole concernenti la responsabilità delle Organizzazioni Internazionali è derivata dall'esistenza di una prassi limitata relativa ad essa. Ciò ha reso il Progetto del 2011 più un documento di sviluppo progressivo che di codificazione. Inoltre, nell'elaborazione delle norme sulla responsabilità delle Organizzazioni, la Commissione ha dovuto affrontare una spinosa questione scaturita dall'esigenza di rispettare la distinzione tra la soggettività di ciascuna

---

15 Cfr. Corte Internazionale di Giustizia, "Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations", Advisory Opinion: I.C. J. Reports 1949, p. 174, at p. 179.

16 Cfr. D. Anzilotti, *Cours de droit international*, Paris, Panthéon-Assas/LGDJ, 1999, p. 467.

17 *Ibid.* (Trad. Nostra).

18 *Ibid.*, 179. (Trad. Nostra).

19 Cfr. G. Gaja, *First Report on responsibility of international organizations (A/CN.4/532)*, p. 6-7, para. 11.

organizzazione e quella dei suoi Stati membri, facendo in modo che ognuno potesse rispondere esclusivamente per i propri obblighi internazionali.

#### 2.4 Attribuzione di condotta

Le norme concernenti l'attribuzione di condotta per atto internazionale illecito sono enunciate negli articoli 4-11 del progetto del 2001 (ARSIWA) e negli articoli 6-9 del progetto del 2011 (DARIO). Dalla lettura di tali articoli è possibile dedurre che l'attribuzione di condotta possa determinarsi in ragione di tre fondamentali criteri:

1. *Collegamento istituzionale*: la condotta è automaticamente attribuibile ad uno Stato o ad un'Organizzazione internazionale se posta in essere da uno dei loro organi *de jure*,<sup>21</sup> da individui o entità che esercitino l'autorità di governo<sup>22</sup> o agenti incaricati di svolgere le funzioni di un'Organizzazione internazionale.<sup>23</sup>
2. *Collegamento fattuale*: la condotta è attribuita ad uno Stato o ad un'organizzazione internazionale nel caso in cui il soggetto che ha commesso l'illecito stia agendo sotto le istruzioni, direzione o controllo di uno Stato/Organizzazione internazionale.<sup>24</sup>

---

20 Cfr. G. Gaja, Second Report on responsibility of international organizations (A/CN.4/541), p. 4, para. 5.

21 Art. 4 ARSIWA e Art. 6 DARIO. Prima dell'approvazione, in seconda lettura, dell'Art. 4 ARSIWA la Corte Internazionale di Giustizia ha fatto ad esso riferimento nel parere consultivo *Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights*, ICJ Reports 1999, p. 62, at p. 87, para. 62. In seguito all'approvazione, la Corte Internazionale di Giustizia ha fatto riferimento all'Articolo 4 ARSIWA e alla norma in esso contenuta nella sentenza *Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v Uganda)*, ICJ Reports 2005, p. 168, at 226, para. 160 e nella sentenza *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro)*, judgment of 26 February 2007, p. 43, at 203, para. 385. Il riferimento all'art. 4 ARSIWA si ritrova nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa 224/01 *Köbler v Austria* (2003) ECR I-10239, Opinion of Advocate General Léger, 8 April 2003, para. 47. Alla norma contenuta nell'Art. 4 ARSIWA si è fatto riferimento anche nell'ambito di controversie in materia di protezione degli investimenti, in dettaglio vd. *Jan de Nul NV and Dredging International NV v Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/04/13)*, Decision on Jurisdiction of 16 June 2006, para. 89; *Saipem SpA v People's Republic of Bangladesh (ICSID Case No. ARB/05/07)*, Decision on Jurisdiction and Recommendation on Provisional Measures of 21 March 2007, parr. 144-148; *Helnan International Hotels A/S v Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/05/19)*, Decision on Objection to Jurisdiction of 17 October 2006, parr. 85-86.

22 Art. 5 ARSIWA. La Corte Internazionale di Giustizia ha fatto riferimento alla norma nelle sentenze *Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v Uganda)*, ICJ Reports 2005, p. 168, at 226, para. 160 e nella sentenza *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro)*, judgment of 26 February 2007, p. 43, at 215, para. 414; dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani nella sentenza *Ximenes-Lopes v Brazil, Merits, Reparations and Costs*, I-A.C.H.R., Series A, No. 149, judgment of 4 July 2006, parr. 84 – 86.

23 Art. 2(d) e Art. 6 DARIO.

24 Art. 8 ARSIWA. Gli articoli sulla responsabilità delle Organizzazioni Internazionali (DARIO) non contengono una disposizione analoga a quella dell'articolo 8 ARSIWA. L'art. 2 DARIO chiarisce che nel progetto il termine "agente" venga utilizzato sia per indicare l'esistenza di

3. *Ex post facto*: la condotta viene riconosciuta come propria da uno Stato o Organizzazione Internazionale dopo che essa ha avuto luogo.<sup>25</sup>

Per ciò che concerne la questione di “attribuzione di condotta” per fatto internazionale illecito nell’ambito delle operazioni di peacekeeping - gestite direttamente dal Consiglio di Sicurezza mediante contingenti messi a sua disposizione dagli Stati membri - la principale ipotesi normativa è quella codificata nell’articolo 7 del Progetto del 2011 che stabilisce che la condotta di un organo di uno Stato o di un’Organizzazione internazionale che è messo a disposizione di un’altra Organizzazione internazionale dovrebbe essere considerata un atto dell’ultima Organizzazione se questa esercita “controllo effettivo” su quella condotta.<sup>26</sup> Il particolare *status* delle forze di pace e la struttura di comando e controllo delle operazioni rende, però, la norma di non facile applicazione.

### **3. Operazioni di peacekeeping: struttura di comando e controllo**

#### *3.1 Operazioni di peacekeeping*

Le operazioni che l’ONU designa come *peacekeeping operations* sono quelle istituite e gestite direttamente dall’Organizzazione. Esse sono composte da personale militare fornito dagli Stati membri su base volontaria tramite accordi conclusi di volta in volta tra questi e l’Organizzazione.<sup>27</sup> Prima dell’invio, ciascuno Stato formalizza il trasferimento di autorità mediante un apposito accordo (TOA “*Transfer of Authority*”) e conclude un’intesa con il segretario generale (*Memorandum of Understanding Between the United Nations and Participant State Contributing Resources to the United Nations Peacekeeping Operation*) nella quale vengono precisate le competenze residue che spettano allo Stato nella gestione dell’unità. Il CdS si trova, pertanto, ad operare utilizzando contingenti che sono sotto la sua autorità e il suo stretto controllo, ma che vengono “prestati” dagli Stati membri (singoli o riuniti in organizzazioni regionali) sulla base di accordi *ad hoc*.<sup>28</sup> Alcuni studiosi hanno criticato tale

---

legame istituzionale che fattuale.

<sup>25</sup> Art. 11 ARSIWA e Art. 9 DARIO. La Corte Internazionale di Giustizia ha fatto riferimento a tale norma nella sentenza *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro)*, judgment of 26 February 2007, p. 43, at 214, para. 414.

<sup>26</sup> Cfr. Art. 7 DARIO.

<sup>27</sup> <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/>.

<sup>28</sup> Nelle originarie previsioni della Carta, il Consiglio di Sicurezza avrebbe esercitato direttamente le funzioni militari necessarie (art. 42), mediante contingenti sottoposti al comando strategico di un Comitato di Stato maggiore (art. 47), messi a disposizione del Consiglio di Sicurezza dagli Stati membri sulla base di accordi speciali “da stipulare al più presto” (art. 43). Lo scoppio della guerra fredda, tuttavia, impedì l’attuazione delle previsioni degli articoli 43 e 47 della Carta. La mancanza di strutture militari permanenti a disposizione del Consiglio di Sicurezza ha costretto quest’ultimo a ricorrere ad una soluzione alternativa: l’impiego di

soluzione sostenendo che essa non sia rispondente alle originarie intenzioni della Carta dal momento che subordina l'azione del Consiglio alla disponibilità e al consenso degli Stati membri a contribuire alla specifica operazione.<sup>29</sup> A ben vedere, in accordo con le previsioni della Carta, la disponibilità e il consenso degli Stati membri - che sarebbero stati espressi mediante gli accordi speciali (art. 43) – sarebbero stati comunque un presupposto imprescindibile per l'impiego delle truppe da parte del CdS poiché quest'ultimo non avrebbe mai potuto imporre agli Stati prestazioni militari non specificamente previste in via pattizia.<sup>30</sup>

La volontà di cooperazione da parte degli Stati avrebbe dovuto, inoltre, conservarsi nel tempo e si sarebbe dovuta tacitamente riaffermare ogni volta che si fosse reso necessario l'impiego concreto delle truppe: avendo gli accordi speciali natura di accordo internazionale, sarebbe stata ammissibile – in applicazione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 – la sospensione dell'accordo per impossibilità sopravvenuta (art. 61 Convenzione di Vienna) o per mutamento fondamentale delle circostanze (art. 62, par. 3 Convenzione di Vienna). Alla luce di ciò, è possibile constatare che la mancata stipula degli accordi speciali e la conseguente assenza di strutture permanenti al servizio del CdS non siano elementi capaci di impedire una attuazione, sia pure in forma minore, del sistema di sicurezza collettivo previsto dalla Carta. Difatti, la mancanza del consenso degli Stati acquisito in via preliminare mediante gli accordi speciali, non ha compromesso l'impiego dei contingenti.<sup>31</sup> Ciò che risulta fondamentale, in termini di certezza del diritto, è l'utilizzo dello strumento dell'accordo (qualsiasi sia il momento della sua stipula) poiché esso si pone quale espressione diretta della volontà degli Stati e, prefigurando le situazioni giuridiche soggettive di ciascuna parte, risulta rivelatore del vincolo giuridico in termini di prevedibilità astratta.<sup>32</sup>

### *3.2 Struttura del sistema di comando e controllo nelle operazioni di peacekeeping*

Al vertice della struttura di comando delle operazioni di peacekeeping si collocano il Consiglio di Sicurezza e il Segretario Generale che hanno il compito

---

contingenti militari messi, di volta in volta, a disposizione degli Stati membri sulla base di accordi ad hoc stipulati in occasione di una crisi.

29 Vd. Freudenschuss, "Between Unilateralism and Collective Security", in *European Journal of International Law*, 1944; Quigley, "The "Privatization" of Security Council Enforcement Action: A Threat to Multilateralism", in *Michigan Journal of International Law*, 1996, N. Blokker, "Is the Authorization Authorized? Powers and Practice of the UN Security Council Authorize the Use of Force by the Coalitions of the Able and Willing", in *European Journal of International Law*, XI, 2000, p. 243.

30 Vd. in particolare, le posizioni assunte nell'ambito di *UN Conference on International Organization*, XII, p. 508.

31 Vd. R. Barsotti, "Nuove Guerre 'Lecite'?", in A. Addobbati (a cura di), *Islam e Occidente: la storia e il mondo che cambia*, Pisa: Plus-Università di Pisa, 2003, p. 130-131.

32 Vd. Conforti, *La funzione dell'accordo nel sistema delle Nazioni Unite*, Padova, 1969.


di predisporre la missione, stabilirne gli standard normativi di riferimento e definire le *regole di ingaggio*, ossia il complesso di disposizioni che la superiore autorità militare deve utilizzare nel determinare circostanze e modalità legittime di uso della forza.

Al secondo livello, si colloca il Capo della Missione (HOM) che conduce la missione e istruisce il Comandante delle Forze ONU che esercita il comando e controllo operativo su di essa.

All'ultimo livello della catena di comando ONU, si colloca il comandante del contingente nazionale che viene designato dal TCN e funge da collegamento tra il contingente e le Nazioni Unite.

Il TCN conserva, comunque, il *pieno comando*, ossia l'autorità di decidere della partecipazione delle forze alla missione o del loro ritiro.<sup>33</sup>

La struttura delle operazioni è riassunta nel **Grafico 1**.



**Grafico 1. Struttura Comando e Controllo Operazioni di Peacekeeping**

Da quanto esposto si evince l'articolazione complessa della struttura di comando e controllo delle forze di pace: la catena di comando ONU assorbe i singoli contingenti nazionali, ma non ne rimuove completamente il legame con lo Stato di provenienza.<sup>34</sup> Pertanto, anche se in linea di principio le unità componenti la missione si configurino come organi sussidiari del Consiglio di Sicurezza,<sup>35</sup> possono presentarsi situazioni nelle quali la responsabilità per gli atti di queste ultime non sia riconducibile alle Nazioni Unite, ma allo Stato contribuente. Come si vedrà in seguito, ciò ha importanti implicazioni per

<sup>33</sup> T. Gill, "Legal Aspects of the Transfer of Authority in UN Peace Operations", Netherlands Yearbook of International Law, 2011, p. 46.

<sup>34</sup> F. Salerno, *supra note*, p. 261.

<sup>35</sup> UN doc. A/CN.4/545, p.17.

quanto concerne l'attribuzione di condotta delle forze di pace al soggetto responsabile.

### 3.3. *Status legale delle forze di pace*

Le Nazioni Unite hanno in più occasioni affermato che le forze di peacekeeping abbiano lo *status* di organi dell'Organizzazione. Come rilevato dalla Commissione del Diritto Internazionale, è una consolidata posizione dalle Nazioni Unite quella per la quale le forze poste a sua disposizione si "trasformino" in suoi organi sussidiari. Di conseguenza, in via di principio, la responsabilità per la loro condotta illecita sarebbe da attribuirsi – al pari di ogni altro organo sussidiario - all'Organizzazione.

Tuttavia, la responsabilità potrebbe ricadere sullo Stato contribuente laddove il controllo conservato da quest'ultimo in materia disciplinare e di giurisdizione criminale interferisca con il controllo operativo delle Nazioni Unite sulla missione.<sup>36</sup> Le implicazioni pratiche di tale evenienza, come evidenziato da Paul De Visscher, nel rapporto sottoposto all'Istituto del Diritto Internazionale, sono rilevanti: la Carta, avendo definito un sistema in cui l'uso collettivo della forza per il fine del mantenimento della pace è posto sotto il controllo delle Nazioni Unite, in modo implicito attribuisce la responsabilità per tale uso della forza all'Organizzazione. Appare evidente, infatti, che se la responsabilità per un atto illecito commesso dalle forze dell'ONU venisse attribuita agli Stati partecipanti, essi sarebbero indotti a rifiutare qualsivoglia coinvolgimento nelle operazioni di peacekeeping o a chiedere l'esclusivo controllo a livello tattico e a livello strategico sui loro contingenti. Pertanto, le operazioni di pace, nelle quali le decisioni dovrebbero essere prese in modo unitario e nell'interesse comune, degenererebbero in una molteplicità incoerente di interventi militari generando uno stato di anarchia assolutamente incompatibile con gli scopi e con i principi delle Nazioni Unite.<sup>37</sup>

Tali considerazioni evidenziano la necessità di stabilire un parametro capace di determinare due diverse soglie di attribuzione di condotta alle NU e/o Stati contribuenti tale da non disincentivare gli Stati a fornire i propri contingenti nelle future operazioni e a rispettarne la struttura di comando e controllo, ma che, al contempo, non faccia gravare sull'Organizzazione le responsabilità riconducibili allo Stato contribuente. Tale parametro, nel Progetto di Articoli del 2011, è stato identificato nel "test del controllo effettivo" (art. 7).

---

36 Cfr. UN Doc. A/CN.4/637/Add.1, p. 14.

37 Cfr. P. De Visscher, "Observations sur le fondement et la mise en oeuvre du principe de la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies", 1963, *Revue de droit international et de droit comparé*.

#### **4. Attribuzione di condotta per atto internazionale illecito nelle operazioni di peacekeeping**

##### *4.1 Attribuzione di condotta alle organizzazioni internazionali: l'articolo 7 DARIO e il test del "controllo effettivo"*

L'articolo 7 DARIO ipotizza che:

La condotta di un organo di uno Stato o un organo o agente di un'Organizzazione internazionale che è messo a disposizione di un'altra Organizzazione internazionale dovrebbe essere considerata, ai sensi del diritto internazionale, un atto dell'ultima Organizzazione se l'Organizzazione esercita controllo effettivo sulla condotta.

Seguendo le disposizioni dell'articolo, affinché la condotta dell'organo inviato possa essere attribuita all'Organizzazione ricevente, è necessario che siano soddisfatte due condizioni: 1) l'organo deve essere *messo a disposizione dell'Organizzazione* e 2) l'Organizzazione deve esercitare *controllo effettivo* sulla condotta dell'organo.

Il commento all'articolo 7 non chiarisce il significato attribuito all'espressione "messo a disposizione", ma la sua accezione può essere desunta dal commento del corrispettivo articolo 6 ARSIWA. Nel contesto dell'articolo 6 ARSIWA è chiarito che tale espressione indica l'essenziale condizione che deve essere soddisfatta affinché la condotta illecita possa essere ritenuta un atto dello Stato ricevente e non di quello contribuente, ossia che l'organo, nel porla in essere, abbia agito con il consenso, sotto l'autorità e per gli scopi dello Stato ricevente. In altri termini, è necessario non solo che all'organo siano assegnate funzioni dello Stato beneficiario del prestito, ma che nello svolgere tali funzioni esso abbia agito in accordo con la macchina (*machinery* secondo la terminologia di Ago) dello Stato e sotto la sua esclusiva direzione e controllo, piuttosto che sotto le istruzioni dello Stato di provenienza.<sup>38</sup>

Nel testo del Progetto del 2011 tale questione si pone in altri termini poiché le due situazioni, benché corrispettive, hanno caratteristiche differenti. In dettaglio, l'articolo 6 ARSIWA stabilisce che:

La condotta di un organo messo a disposizione di uno Stato da parte di un altro Stato sarà considerata un atto del primo Stato ai sensi del diritto internazionale se tale organo agisce nell'esercizio di prerogative dell'autorità di governo dello Stato a disposizione del quale è messo.

---

38 Cfr. Yearbook of the International Law Commission, 2001, Vol. 2, Parte II, p. 44.

È possibile constatare che l'articolo 7 DARIO abbia una formulazione non identica, resasi necessaria dall'impossibilità di replicare l'espressione "esercizio di prerogative dell'autorità di governo dello Stato a disposizione del quale è messo" in riferimento alle Organizzazioni internazionali.<sup>39</sup> Secondo un'ipotesi avanzata in dottrina, un'espressione equivalente si sarebbe potuta ricavare dalle specifiche funzioni che l'atto istitutivo assegna all'Organizzazione e, sulla traccia dell'articolo 6 ARSIWA, la norma avrebbe potuto essere formulata:

La condotta di un organo di uno Stato o di un organo o agente di un'Organizzazione internazionale che è messo a disposizione di un'altra Organizzazione internazionale dovrebbe essere, ai sensi del diritto internazionale, un atto dell'ultima organizzazione se tale organo o agente sta agendo nell'esercizio delle funzioni dell'Organizzazione internazionale a disposizione della quale è messo.<sup>40</sup>

Tale soluzione avrebbe la capacità di mettere in evidenza che 1) un'Organizzazione è responsabile, sul piano internazionale, solo per ciò che concerne l'esercizio delle funzioni che ad essa sono assegnate in ragione del principio di specialità e 2) una condotta *ultra vires* di un organo messo a disposizione di un'Organizzazione può essere ricondotta a quest'ultima – e non allo Stato contribuente - nella misura in cui essa si ponga in connessione agli incarichi ad esso assegnati per adempiere alle funzioni dell'Organizzazione.

Invece, stando alla formulazione approvata per l'articolo 7, ai fini dell'attribuzione di responsabilità per una condotta illecita, è necessario stabilire chi tra lo Stato/Organizzazione contribuente e l'Organizzazione ricevente esercitasse "controllo effettivo" sulla quella condotta. Il significato di controllo effettivo e il livello di controllo necessario affinché una condotta possa essere attribuita ad un soggetto piuttosto che ad un altro non sono definiti in modo chiaro dalla Commissione. Alla luce di ciò, l'interpretazione che si dà di "controllo effettivo" in ogni caso di specie è cruciale per l'attribuzione di responsabilità per una condotta illecita.

#### 4.2. *Il test del controllo effettivo applicato alle operazioni di peacekeeping.*

Al fine di ricostruire il significato e l'applicazione del test del controllo effettivo nell'ambito delle operazioni di peacekeeping, pare opportuno partire da un accordo tra le Nazioni Unite e il Belgio su dei pagamenti forfettari per danni subiti da cittadini belgi in Congo, ad opera dell'Operazione delle Nazioni Unite in Congo (ONUC). Nell'accordo si legge: "*Elle (l'Organisation des Nations*

39 Cfr. International Law Commission, *Draft Articles on the responsibility of International Organizations, with commentaries*, 2011, p. 57.

40 Tale ipotesi è stata avanzata in F. Messineo, "Multiple Attribution of Conduct", University of Amsterdam, SHARES Research Paper No. 2012-11, available at [www.sharesproject.nl](http://www.sharesproject.nl), p. 38. (Trad. Nostra).

*Unies) a déclaré qu'elle ne se soustrairait pas à sa responsabilité s'il était établi que des agents de l'ONU ont effectivement fait subir un préjudice injustifiable à des innocents".<sup>41</sup>*

Era proprio a tale accordo che Roberto Ago faceva riferimento quando, nel suo terzo rapporto sulla responsabilità degli Stati, osservava che, nonostante la missione delle Nazioni Unite in Congo fosse costituita da contingenti nazionali prestati da alcuni Stati membri, essa era posta sotto un ufficiale di comando designato direttamente dall'Organizzazione e che agiva sotto il controllo esclusivo di quest'ultima, senza che i governi degli Stati avessero la capacità di dare ordini "operativi" ai membri della missione. Per tale motivo, in quella circostanza l'Organizzazione aveva dovuto riparare ai danni subiti dai cittadini belgi a causa di atti compiuti dai membri della missione e né il Belgio, né l'Organizzazione sembravano aver neppure considerato la possibilità di chiedere compensazioni agli Stati che avevano fornito i contingenti.<sup>42</sup> Alla luce di ciò, lo *special rapporteur* Ago concludeva che, a prescindere dal fatto che un organo fosse "prestato" o "trasferito" da uno Stato a un altro (o da uno Stato a un'organizzazione internazionale o da un'organizzazione internazionale a uno Stato), l'unico principio da applicarsi per l'attribuzione di responsabilità era che il solo beneficiario del "prestito" o del "trasferimento" fosse ritenuto responsabile per ogni violazione di diritto internazionale commessa dall'organo posto a sua disposizione. Tale principio, affermava lo *special rapporteur* Ago, sembrava perfettamente rispondente a ragioni di logica giuridica, effettività ed equità e una sua più chiara formulazione sarebbe stata funzionale al progressivo sviluppo del diritto internazionale.<sup>43</sup>

L'articolo 6 ARSIWA è stato formulato sulla base del ragionamento su esposto ed identifica quale criterio di attribuzione di condotta la verifica che l'organo trasferito, oltre ad essere integrato nella "macchina" dello Stato ricevente, ne sia anche sotto l'esclusiva autorità.

Nella formulazione della corrispettiva regola per le Organizzazioni internazionali, la Commissione ha espressamente affermato di aver fatto riferimento all'articolo 6 ARSIWA ed ha così chiarito che l'accezione di "controllo effettivo" in esso contenuta non potesse essere ricavata dall'articolo 8 ARSIWA. In quel contesto, il termine "controllo effettivo", stando all'interpretazione che la Corte Internazionale di Giustizia ne ha dato nelle

---

41 Échange de lettre relatif au règlement de réclamations présentées contre l'Organisation des Nations Unies au Congo par des ressortissants belges (New York, 20 février 1965). Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 535, no 7780, p. 197. Accordi simili sono stati conclusi dalle Nazioni Unite con la Svizzera (1966, vol. 564, no 621, p. 193.); la Grecia (1966, vol. 565, no 8230, p. 3); il Lussemburgo (1966, vol. 585, no 8487, p. 147); Italia (1967, vol. 588, no 8525, p. 197).

42 Cfr. R. Ago, Third Report on State Responsibility, 1971 YILC, Vol. II (Parte I), pag. 273. (Trad. Nostra).

43 Cfr. *Ibid*, pagg. 273-274.

sentenze *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua*<sup>44</sup> e *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*,<sup>45</sup> sta ad indicare che “direzione o controllo” per essere “effettivi” devono potersi riferire ad ogni specifica operazione nell’ambito della quale l’illecito è stato commesso e che, inoltre, l’esistenza del solo legame di fatto tra organo prestatore e Stato beneficiario costituisce una condizione sufficiente per il trasferimento di responsabilità. Nonostante l’intenzione della Commissione di rifarsi all’articolo 6 ARSIWA, quest’ultimo aspetto è ripreso nell’articolo 7 DARIO. Difatti, nel commento all’articolo, è chiarito che il criterio per l’attribuzione di condotta si basa sul controllo di fatto che è esercitato sull’atto illecito posto in essere dall’organo o agenti messo a disposizione dell’Organizzazione<sup>46</sup> (al contrario, l’articolo 6 ARSIWA stabilisce che, affinché possa verificarsi il trasferimento di responsabilità per una condotta, è necessaria l’esistenza di un legame istituzionale tra l’organo prestatore e lo Stato beneficiario). La diretta implicazione di tale previsione normativa è che l’organo trasferito possa non divenire mai, nemmeno in via temporanea, un organo o agente dell’organizzazione poiché è sufficiente, ai fini della responsabilità, stabilire di volta in volta, in relazione alla specifica condotta, l’esistenza di un legame di fatto tra organo e Organizzazione. Ciò ha un’implicazione rilevante poiché, mettendo in evidenza il fatto che gli Stati non trasferiscono mai completamente i propri organi all’Organizzazione, rende ammissibile l’evenienza che il controllo sulla condotta illecita possa essere concorrente piuttosto che esclusivo.

#### 4.3 Applicazione del test del controllo effettivo nella prassi giurisprudenziale.

L’articolo 7 DARIO è stato richiamato da Corti internazionali e nazionali nell’ambito di pronunce riguardanti la condotta illecita delle forze di pace. Tuttavia, l’accezione attribuita al “controllo effettivo” non è stata uniforme. Di seguito si analizzerà l’interpretazione che ne hanno dato la Corte Europea dei Diritti Umani nei casi *Behrami e Saramati* e le Corti olandesi nei casi *Hasan Nuhanovic v. Netherlands* e nel recente caso *Stiching Mothers of Srebrenica*.

##### 4.3.1 Corte Europea dei Diritti Umani: casi *Behrami e Saramati*

La Corte Europea dei Diritti Umani ha fatto riferimento al controllo effettivo nei noti casi *Behrami e Saramati*.<sup>47</sup> Nel caso *Behrami and Behrami v. France*, Agim e Bekim Behrami citavano in giudizio la Francia per violazione dell’articolo 2 CEDU. Si sosteneva che le truppe francesi della Forza NATO in Kosovo

44 Vd. Corte Internazionale di Giustizia, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, ICJ Reports 1986, para. 115.

45 Vd. Corte Internazionale di Giustizia, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, ICJ Reports 2007, para. 399-400.

46 Cfr. International Law Commission, *Draft Articles on the responsibility of International Organizations, with commentaries*, 2011.

47 App. No. 71412/01 Agim Behrami and Bekir Behrami v. France e App. No. 78166/01 Ruzhdi Saramati v. France, Germany and Norway, Grand Chamber Decision del 2 Maggio 2007.

(KFOR), pur essendo a conoscenza della presenza di ordigni inesplosi nell'area della città di Mitrovica, non avessero vietato l'accesso alla zona e non avessero proceduto allo sminamento dell'area. Il ferimento di Bekim Behrami e la morte di Ghedaf (figlio del ricorrente Agim Behrami) sarebbero stati, pertanto, da imputare alla Francia. Nel caso Saramati, invece, Ruzdhi Saramati citava in giudizio Francia, Norvegia e Germania per violazione degli obblighi stabiliti dalla CEDU. Difatti, si sosteneva che i Comandanti del contingente KFOR avessero ingiustificatamente esteso il periodo di detenzione del ricorrente violando, in tal modo, gli articoli 5 e 6 della Convenzione Europea sui Diritti Umani. La Corte, nell'individuare "diritto e prassi pertinenti" ai due casi ad essa sottoposti, faceva riferimento all'articolo 7 (al tempo della sentenza articolo 5) DARIO. Tuttavia, pare opportuno rilevare che la Corte non abbia preso in considerazione il commento all'articolo che chiarisce che, affinché la condotta sia trasferita all'Organizzazione, è necessario verificare sia il legame di fatto tra quest'ultima e l'organo che ha perpetrato la condotta illecita, sia l'esercizio esclusivo di direzione e controllo sull'operazione da parte dell'Organizzazione. Al contrario, nell'ambito della sentenza, la Corte aveva ritenuto che, per determinare quale soggetto internazionale esercitasse "controllo effettivo" sulle condotte illecite perpetrate da KFOR e UNMIK, fosse necessario stabilire chi fosse il soggetto detentore di autorità e controllo definitivi (*ultimate authority and control*) sulle loro azioni. Sulla base dell'interpretazione della risoluzione 1244 (1999) del CdS, la Corte concluse che autorità e controllo definitivi su entrambi i contingenti fossero stati esercitati dal CdS<sup>48</sup> e che, nonostante gli Stati conservassero in parte il controllo sulle loro truppe, le azioni impugnate fossero di responsabilità delle Nazioni Unite.<sup>49</sup> Di conseguenza, non essendo la Corte competente ad esercitare la propria giurisdizione nei confronti di un'Organizzazione Internazionale che non è parte della CEDU, le domande vennero dichiarate inammissibili. La Corte Europea dei Diritti Umani, dunque, interpretava il test del controllo effettivo contenuto nell'articolo 7 DARIO come "autorità e controllo definitivi". Tale espressione non trova precedenti in alcuna pronuncia della stessa Corte EDU o della Corte Internazionale di Giustizia, né nei commenti agli articoli DARIO e ARSIWA. Come è stato evidenziato in dottrina, una tale interpretazione del test del controllo effettivo, in particolari circostanze, potrebbe produrre risultati enormemente ingiusti e lasciare le vittime senza un appropriato risarcimento per il danno loro causato.<sup>50</sup>

#### 4.3.2 Caso *Hasan Nuhanovic v. Netherlands* (Tribunale Distrettuale, Corte Di Appello, Corte Suprema de L'Aia).

Nel caso Nuhanović, Hasan Nuhanović faceva causa contro il governo dei Paesi Bassi al fine di ottenere risarcimento per la morte del padre, della madre e del fratello minore, occorsa nell'ambito del genocidio di Srebrenica nel 1995.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, para. 135.

<sup>49</sup> *Ibid*, para. 138.

<sup>50</sup> Vd. N.W. Mull, "Attribution of Wrongful Conduct Via "Effective Control" as Intended in the International Law Commission's Draft Articles on the Responsibility of International Organizations", ExpressO, 2012.

La famiglia di Nuhanović – un interprete che lavorava per conto del contingente di peacekeeping delle Nazioni Unite (UNPROFOR) – aveva cercato rifugio, nei giorni della presa di Srebrenica, presso il campo protetto dalle forze olandesi Dutchbat. Tuttavia, tra il 12 e il 13 luglio, gli olandesi permisero l'ingresso al campo alle truppe del generale Mladic, che attuarono la selezione delle persone da eliminare subito e di quelle da deportare. Nuhanović, che godeva di una speciale protezione in quanto dipendente delle Nazioni Unite, venne risparmiato e riportato in Croazia, mentre del resto della famiglia non si seppe nulla fino a quando, nel 2007, i resti del padre furono rintracciati in una fossa comune.

Il Tribunale Distrettuale olandese ha ritenuto responsabili le sole Nazioni Unite per la condotta dei membri di Dutchbat considerando che, quando uno Stato acconsente a porre un suo organo “sotto la direzione e il controllo” di un altro Stato o, per analogia, di un'Organizzazione internazionale, la condotta di tale organo è, in via di principio, da attribuire all'ultimo soggetto.<sup>51</sup> Nella pronuncia, il Tribunale ha fatto riferimento all'articolo 6 ARSIWA, affermando la sua applicabilità al caso per analogia,<sup>52</sup> ed ha constatato che le azioni del contingente olandese fossero ascrivibili alla struttura di comando delle Nazioni Unite.<sup>53</sup> Difatti, dal momento che Dutchbat era parte dell'operazione UNPROFOR e che, di conseguenza, era sotto il comando e controllo operativo delle Nazioni Unite, l'Organizzazione era da ritenersi responsabile di ogni condotta – anche *ultra vires* - tenutasi nell'ambito di tale operazione.<sup>54</sup> Una diversa attribuzione di responsabilità si sarebbe avuta se il contingente nazionale avesse agito sotto le sole istruzioni dello Stato contribuente.<sup>55</sup>

Tale giudizio è stato ribaltato da quello della Corte di Appello olandese<sup>56</sup> che ha ritenuto i Paesi Bassi responsabili per la condotta di Dutchbat. La Corte ha sostenuto che, nonostante le forze olandesi Dutchbat fossero poste sotto il comando delle Nazioni Unite ed operassero all'interno della catena di comando dell'Organizzazione, il criterio decisivo per l'attribuzione di condotta non fosse rintracciabile nell'esercizio del complessivo *comando e controllo* sull'operazione, ma nel possesso del *controllo effettivo* sulla specifica condotta illecita:<sup>57</sup> per risolvere la questione relativa al “controllo effettivo” sulle azioni illecite di Dutchbat era essenziale determinare se esse costituissero l'esecuzione di uno specifico ordine delle Nazioni Unite o dello Stato che, se non impartito, avrebbe potuto prevenire l'atto illecito.<sup>58</sup>

---

51 *Hasan Nuhanovic v. Netherlands*, Giudizio di Prima Istanza, Decisione No LJN: BF0181, Caso No 265615, ILDC 1092, 10 Settembre 2008, Corte Distrettuale, para. 4.8.

52 *Ibid.*

53 *Ibid.*, para. 4.11.

54 *Ibid.*, para. 4.13.

55 *Ibid.*, para. 4.14.11.

56 *Hasan Nuhanovic v. Netherland*, giudizio di Appello, LJN: BR5388, ILDC 1742, 5 Luglio 2011, Corte di Appello.

57 Cfr. *Ibid.*, para. 5.8.

58 Cfr. *Ibid.*, para. 5.9.

Quest'ultima posizione della Corte pare essere in linea con la teoria di Tom Dannenbaum che, nel suo saggio del 2010 "*Translating the standard of Effective control into a system of Effective Accountability*",<sup>59</sup> sostiene che il corretto approccio rispetto al criterio del controllo effettivo sia quello "preventivo". Tale approccio, piuttosto che interpretare il controllo effettivo come "controllo generale sull'operazione", lo intende con il significato di "controllo con più probabilità di essere effettivo nella prevenzione dell'illecito in questione".<sup>60</sup>

Dannenbaum evidenzia che spesso le violazioni dei diritti umani si verificano ad opera dei soldati delle forze di pace, senza che vi sia stato alcun ordine specifico da parte delle Nazioni Unite o dello Stato di appartenenza.<sup>61</sup> Quando un membro delle forze di pace agisce al di fuori delle direttive e degli ordini impartiti dai comandanti delle Nazioni Unite, una tale condotta sarebbe da attribuire allo Stato dal momento che esso solo è dotato delle competenze necessarie per prevenire atti illeciti *ultra vires*.<sup>62</sup> spetta allo Stato – e non alle Nazioni Unite - selezionare le persone giuste per le missioni di peacekeeping, addestrarle in modo consono, attribuire loro posizioni di responsabilità quando ritiene siano pronte e punirle per gli atti che vadano oltre le funzioni loro assegnate.<sup>63</sup> Tuttavia, qualora la condotta illecita si verifichi nell'ambito di azioni per le quali, in assenza di uno specifico comando delle Nazioni Unite, sia stata accordata discrezionalità decisoria al contingente, la questione relativa alla capacità di prevenzione degli Stati si presenta solo per ciò che concerne le condotte *ultra vires*, mentre spetta al comandante delle forze ONU "definire l'autorizzazione in modo tale da evitare violazioni di diritti umani".<sup>64</sup> In tale specifica circostanza, potrebbe verificarsi una situazione nella quale sia le Nazioni Unite che gli Stati abbiano *controllo effettivo* sugli individui che hanno commesso l'atto illecito e, dunque, la responsabilità per la condotta illecita non sia esclusiva, ma duale o molteplice.<sup>65</sup>

La stessa Corte di appello olandese, nella sentenza *Nuhanovic*, ha considerato che "la possibilità che più di una parte eserciti controllo effettivo è generalmente accettata" e che, pertanto, una condotta potrebbe essere attribuita "a più di una parte".<sup>66</sup> In tal modo, si è data un'interpretazione dell'articolo 7 DARIO capace di dar luogo ad una responsabilità duale o molteplice di condotta.<sup>67</sup>

---

59 T. Dannenbaum, "Translating the Standard of Effective Control into a System of Effective Accountability: How Liability Should be apportioned for Violations of Human Rights by Member Troop Contingents Serving as United Nations Peacekeepers", 2010, *Harvard International Law Journal*.

60 Cfr. *Ibid*, pag. 114.

61 Cfr. *Ibid*, pag. 156.

62 Cfr. *Ibid*, pag. 158.

63 Cfr. *Ibid*, pag. 164.

64 Cfr. *Ibid*, pag. 167.

65 Cfr. *Ibid*, pag. 169.

66 *Ibid*, para. 5.9.

67 Vd. Messineo, *supra note*, pag. 44.

La Corte Suprema olandese<sup>68</sup> ha confermato, in ragione del criterio del controllo effettivo, la posizione della Corte di Appello dell'attribuzione di responsabilità sia al governo dei Paesi Bassi che all'ONU sostenendo che, affinché la responsabilità dello Stato potesse essere invocata, non era strettamente necessario che esso avesse impartito istruzioni a Dutchbat rompendo la struttura di comando ONU o avesse esercitato comando operativo sull'operazione in modo indipendente.<sup>69</sup>

#### 4.3.3 Caso *Stichting Mothers of Srebrenica et al v. the State of the Netherland and the United Nations*

Il recente caso *Stichting Mothers of Srebrenica* ha permesso un ulteriore approfondimento della questione dell'interpretazione e applicazione del test del controllo effettivo. Nel 2007, "Madri di Srebrenica" (un'associazione di familiari delle vittime del massacro di Srebrenica, avvenuto nel luglio 1995 nella guerra di Bosnia ed Erzegovina) ha fatto ricorso al Tribunale distrettuale de L'Aia al fine di ottenere compensazioni dalle Nazioni Unite e dai Paesi Bassi per l'uccisione dei propri familiari: le Nazioni Unite e i Paesi Bassi erano ritenuti responsabili per la condotta dei membri del contingente olandese Dutchbat che, quando la città di Srebrenica era caduta sotto assedio, nonostante fossero a conoscenza del potenziale rischio di genocidio, non avevano dato sufficiente protezione ai bosniaci che si erano rifugiati presso la loro base e non avevano opposto resistenza alla loro deportazione.

Il Tribunale Distrettuale olandese<sup>70</sup> ha ripreso le posizioni della Corte di Appello nel caso *Nuhanovic*<sup>71</sup> ed ha applicato la teoria preventiva del controllo effettivo sostenendo che, quando i membri delle forze di pace agiscono di propria iniziativa, senza seguire gli ordini delle Nazioni Unite, la responsabilità per ogni loro condotta *ultra vires* sia da attribuirsi allo Stato contribuente.

La Corte di Appello olandese<sup>72</sup> ha ridimensionato la sentenza del Tribunale Distrettuale, ritenendo i Paesi Bassi solo in parte responsabili ed abbandonando l'approccio preventivo. Difatti, la Corte ha ritenuto che, nell'attribuzione di responsabilità, sia determinante il controllo complessivo sull'operazione e che una condotta *ultra vires* sia da attribuirsi alle Nazioni Unite qualora il membro della forza di peacekeeping stia agendo, nel commetterla, nella sua "official capacity and within the overall functions of the UN".<sup>73</sup> Di

---

68 *Netherlands v Nuhanovic*, Final Appeal judgement, ECLI/NL/HR/2013/BZ9225, ILDC 2061 (NL 2013), 12/03324, 6 settembre 2013, Supreme Court.

69 Cfr. *Ibid.*, para. 3.11.3. (Trad. Nostra).

70 *Stichting Mothers of Srebrenica et al v. the State of the Netherland and the United Nations*, Judgement of the District Court in the Hague, 16 Luglio 2014, Caso No. 295247/HA ZA 07-2973.

71 *Ibid.*, para. 4.46.

72 *Stichting Mothers of Srebrenica et al v. the State of the Netherland and the United Nations*, Judgement of the Hague Court of Appeal, 27 Giugno 2017, Caso No. 200.158.313/01 e Caso No. 200.160.317/01.

73 Cfr. *Ibid.*, para. 15.2.

conseguenza, il controllo dello Stato sul reclutamento, selezione e preparazione delle truppe e quello sulle questioni relative alle misure disciplinari non rendono le decisioni prese dai membri del contingente, in assenza di precise istruzioni, di responsabilità dello Stato poiché “the State had precisely NO controlling powers with regard to operational decisions after the transfer of the *command and control*”.<sup>74</sup> La Corte ha concluso, dunque, che la responsabilità per l’illecito fosse delle Nazioni Unite e che la sola partecipazione del governo olandese nella gestione dell’evacuazione ne determinasse una parziale responsabilità. Pertanto, i Paesi Bassi sarebbero stati tenuti a dare riparazioni alle vittime solo per quella parte di responsabilità loro competente.<sup>75</sup>

La Corte Suprema olandese<sup>76</sup> ha confermato la posizione assunta dalla Corte di Appello, ma ha ulteriormente ridotto la misura della responsabilità da attribuire ai Paesi Bassi. Difatti, la Corte ha stabilito che i Paesi Bassi siano tenuti a pagare riparazioni per il 10% del danno subito dalle vittime, mentre nel precedente giudizio della Corte di Appello le riparazioni ammontavano al 30% del danno complessivo.

Come evidenziato dallo stesso Dannenbaum, l’approccio preventivo - al contrario dell’approccio tradizionale che basa il controllo effettivo sul comando dell’operazione e ritiene che la condotta sia da attribuirsi, in via di principio, alle Nazioni Unite salvo l’interruzione della catena di comando ad opera dello Stato contribuente – potrebbe avere gravi conseguenze sulle future operazioni. Gli Stati, difatti, consci della loro responsabilità per un’ipotetica condotta illecita dei propri contingenti – dei quali non detengono diretto comando e controllo – potrebbero essere disincentivati a mettere a disposizione delle Nazioni Unite le proprie forze o potrebbero richiederne l’esclusivo controllo tattico e strategico andando ad inficiare, in tal modo, l’unitarietà e l’integrità dell’operazione stessa. Appare, pertanto, naturale che gli Stati siano inclini ad opporsi all’approccio preventivo dal momento che si trovano sprovvisti dei mezzi atti a salvaguardare se stessi dalle conseguenze derivanti dalla responsabilità per azioni illecite perpetrate dai propri contingenti.<sup>77</sup> È pertanto comprensibile che tale approccio non possa essere considerato quello più idoneo all’interpretazione del “controllo effettivo” e sia stato messo da parte.

## **5. Attribuzione duale o molteplice di condotta nelle operazioni di peacekeeping: il giusto compromesso?**

Da ciò che è stato fin qui esposto, emerge in modo chiaro che il test del controllo effettivo, nell’ambito delle operazioni di peacekeeping, sia stato

---

<sup>74</sup> Cfr. *Ibid*, para. 15.3.

<sup>75</sup> Cfr. *Ibid*, para. 23.8-25.

<sup>76</sup> *Stiching Mothers of Srebrenica et al v. the State of the Netherland and the United Nations*, Final Appeal Judgement, Supreme Court, 19 Luglio 2019, Caso No. 17/04567.

<sup>77</sup> Cfr. Dannenbaum, *supra note*, pagg. 178-179.

oggetto di interpretazioni diverse e che il significato che ad esso viene attribuito apporti a conclusioni non sempre omogenee nella prassi. In particolare, sarebbe essenziale che esso determini una soglia di attribuzione che permetta di bilanciare la responsabilità tra Nazioni Unite e Stati, preservando l'unitarietà e l'integrità delle operazioni e incentivando gli Stati membri a partecipare alle operazioni future. Stabilire in modo definitivo tale soglia pare impossibile e, al più, sarebbe necessario determinarla di volta in volta a seconda del caso specifico. Una soluzione da non escludere al fine di determinare una giusta ripartizione delle responsabilità, soddisfacendo alle esigenze poc'anzi esposte, sarebbe quella di prevedere un'attribuzione di responsabilità non esclusiva, ma duale o molteplice per la condotta illecita. Nonostante alcuni autori ritengano che la condotta sia, in via di principio, sempre da attribuirsi ad un unico soggetto,<sup>78</sup> l'evenienza di un'attribuzione di responsabilità duale o molteplice non è esclusa dalla Commissione. Nel commento all'articolo 7 DARIO, difatti, è chiarito che, nonostante i casi in cui possa verificarsi siano esigui, l'attribuzione duale o molteplice di responsabilità per una condotta non possa essere esclusa.<sup>79</sup> Il commento non fa esplicitamente riferimento alle operazioni di peacekeeping e, nonostante quanto affermato nel commento su riportato, la Corte pare protendere, per ragioni di maggiore certezza e prevedibilità, verso un approccio che permetta di attribuire in modo esclusivo ad un soggetto la responsabilità per una condotta illecita.<sup>80</sup>

È opinione di alcuni autori<sup>81</sup> che annoverare, nell'ambito delle operazioni di peacekeeping, la possibilità di un'attribuzione di responsabilità condivisa tra Nazioni Unite e Stati contribuenti potrebbe indurre questi ultimi ad addestrare i propri contingenti in modo appropriato così da ridurre i casi di atti contrari alle norme di diritto internazionale.<sup>82</sup>

## 6. Conclusioni

Stabilire un regime di responsabilità internazionale per atti illeciti compiuti nell'ambito delle operazioni di peacekeeping dirette dalla Nazioni Unite, mediante contingenti messi a disposizione dagli Stati membri, è un compito quantomai arduo. La mancanza di strutture militari permanenti a disposizione

---

78 Vd. A. Nollkaemper e D. Jacobs, "Shared Responsibility in International Law: A Concept Paper" ACIL Research Paper No 2011-07 (SHARES Series), 2 Agosto 2011 ([www.sharesproject.nl](http://www.sharesproject.nl)).

79 Cfr. International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of International Organizations, with commentaries*, 2011, p.83.

80 Vd. P. Palchetti, "International Responsibility for Conduct of UN Peacekeeping Forces: the question of Attribution", 19 maggio 2015, p. 45.

81 Vd. C. Leck, "International Responsibility in United Nations Peacekeeping Operations: Command and Control Arrangements and the Attribution of Conduct", *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 10, 2009 <http://www.law.unimelb.edu.au/files/dmfile/download631b1.pdf>.

82 Cfr. *Ibid*, p. 19.

del CdS rende necessaria, in occasione di una crisi, la conclusione di accordi *ad hoc* con gli Stati membri che si rendono disponibili a prestare i propri contingenti all'Organizzazione. Tali contingenti, benché diventino provvisoriamente organi sussidiari dell'ONU, non perdono il proprio legame con lo Stato di provenienza che continua ad esercitare su di essi controllo in materia disciplinare e di giurisdizione criminale. Benché negli accordi stipulati tra Nazioni Unite e Stati per il trasferimento dei contingenti vengano chiarite le competenze di ciascuna parte, dalla loro lettura non è possibile stabilire aprioristicamente la responsabilità per gli atti illeciti posti in essere dagli organi messi a disposizione delle Nazioni Unite.

La Commissione del Diritto Internazionale, nell'articolo 7 del Progetto di articoli sulla responsabilità delle Organizzazioni Internazionali (DARIO), ha stabilito che la responsabilità per una condotta illecita posta in essere da un organo messo a disposizione di un'Organizzazione da uno Stato o da un'altra Organizzazione sia attribuita mediante il test del "controllo effettivo". L'accezione di "controllo effettivo", tuttavia, non è chiarita in modo appropriato dalla Commissione e dalla sua interpretazione in ogni specifico caso derivano differenti regimi di responsabilità. Nel presente articolo, al fine comprendere la *ratio* che soggiace alla disciplina dell'articolo 7 DARIO e la sua possibile applicazione nell'ambito delle operazioni di peacekeeping, si è fatto riferimento ai lavori della Commissione nella stesura del Progetto del 2011 e sono state analizzate le posizioni assunte dalla Corte Europea dei diritti umani nei casi *Behrami e Saramati* e dalle Corti olandesi nel caso *Nuhanovic* e nel recente caso *Stitching Mothers of Srebrenica*. Ciascuno degli approcci adottati per l'interpretazione del test del controllo effettivo nei casi giurisprudenziali esaminati, però, presenta difficoltà di applicazione pratica e aspetti controversi. In particolare, non sembra essersi delineata un'interpretazione di "controllo effettivo" capace di canalizzare in maniera corretta la responsabilità nei confronti dei diversi soggetti coinvolti e di garantire certe riparazioni alle vittime degli atti illeciti. La necessità di garantire riparazioni alle vittime di un illecito perpetrato dalle forze di pace è stata più volte evidenziata nel corso della trattazione. Pare importante chiarire che il significato della riparazione, in un tale contesto, trascenda la sfera materiale della mera compensazione pecuniaria e divenga uno strumento di affermazione della centralità che la tutela dei diritti fondamentali della persona umana sta assumendo nell'attuale impostazione della Comunità internazionale.

Per quanto lo stato dell'arte dimostri che si sia lontani da una soluzione univoca circa la determinazione della responsabilità per una condotta illecita perpetrata dalle forze di pace, una migliore definizione del quadro normativo relativo alle operazioni di peacekeeping potrebbe permettere il superamento del problema. Nell'attesa di un tale sviluppo, gli accordi stipulati tra Organizzazione e Stati per il trasferimento dei contingenti potrebbero essere utilizzati per risolvere, in parte, il problema dell'attribuzione: una loro formulazione più precisa e

dettagliata potrebbe contribuire a delineare in modo chiaro la responsabilità di ciascuna parte e rendere esplicita la volontà di rispondere di essa.

## **Riferimenti Bibliografici**

- Ago R. (1971), "Third Report on State Responsibility", *YILC*, Vol. II (Parte I)
- Ago R. (1986), *Scritti sulla responsabilità internazionale degli Stati*, vol. 1.
- Anzilotti D. (1964), *Corso di Diritto Internazionale*, IV ed., vol. 1, p. 466-534.
- Anzilotti D. (1999), *Cours de droit international*, Paris, Panthéon-Assas/LGDJ.
- Barsotti R. (2003), "Nuove Guerre 'Lecite'?", in A. Addobbati (a cura di), *Islam e Occidente: la storia e il mondo che cambia*, Pisa: Plus-Università di Pisa.
- Bell C.A. (2010), "Reassessing multiple attribution: The International Law Commission and the Behrami and Saramati decision", *New York University Journal of International Law and Politics*, vol. 42.
- Berdal M. (1999), "Il sistema delle Nazioni Unite di comando e controllo nelle operazioni di peacekeeping", in Ronzitti (a cura di), *Comando e controllo nelle forze di pace nelle coalizioni militari*, Roma.
- Blokker N. (2000), "Is the Authorization Authorized? Powers and Practice of the UN Security Council Authorize the Use of Force by the Coalitions of the Able and Willing", in *European Journal of International Law*, XI.
- Combacau J., Sut S. (2009), *Droit International Public*, Parigi, p. 526.
- Conforti (1968), *La funzione dell'accordo nel sistema delle Nazioni Unite*, Padova.
- Conforti, Focarelli (2017), *Le Nazioni Unite*, 11° ed., Padova.
- Crawford J. (2002), *The International Law Commission's articles on State responsibility: introduction, text and commentary*, Cambridge.
- Crawford J., Pellet A., Ollesom M. (2010), *The law of international responsibility*, New York.
- Dannenbaum T. (2010), "Translating the Standard of Effective Control into a System of Accountability: How Liability Should be Apportioned for Violations of Human Rights by Member State Troop Contingents Serving as United Nations Peacekeeper", *Harvard International Law Journal* Vol.51 N.1, pp. 113-192.
- D'Argent P. (2014), "State organs placed at the disposal of the UN, effective control, wrongful abstention and dual attribution of conduct", *Questions of International Law*, pp. 17-31.
- De Visscher P. (1963), "Observations sur le fondement et la mise en oeuvre du principe de la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies", *Revue de droit international et de droit comparé*.
- District Court of The Hague, *H. N. v. the Netherlands*, Case No. 265615/HA ZA 06-1671, Judgment of 10 September 2008.

Dominicé C. (2005), "La responsabilité internationale des Nations Unies", in Cot J.P., Pellet A., *La Charte des Nations Unies – Commentaire article par article*, 3e éd., Paris, Economica.

Freudenschuss (1944), "Between Unilateralism and Collective Security", in *European Journal of International Law*.

Gaja G. (26 Marzo 2003), "First Report on responsibility of international organizations", International Law Commission, doc. A/CN.4/532.

Gaja G. (2 Aprile 2004), "Second report on responsibility of international organizations", International Law Commission, doc. A/CN.4/541.

Gill T. (2011), "Legal Aspects of the Transfer of Authority in UN Peace Operations", *Netherlands Yearbook of International Law*, p. 46.

Grand Chamber decision of 2 May 2007 (Admissibility), Application nos. 71412/01 and 78166/01, European Court of Human Rights.

Grozio U. (1625), *The Right of War and Peace*, Cap. XVII.

Hirsch M. (1995), *The Responsibility of International Organizations toward Third Parties*, Dordrecht, Martinus Nijhoff.

House of Lord (1969), *Attorney General v. Nissan*, 11 Febbraio 1969, All England Law Reports, p. 646

International Law Association (2004), *Report of the Seventy-first Conference Held in Berlin, 16–21 August 2004*, London.

ILC (2001), *Report of the International Law Commission Fifty-third Session*, ACDI, vol. II, 2<sup>nd</sup> part, "Draft articles on responsibility of States for Internationally Wrongful Acts".

ILC (2011), *Report of the International Law Commission Sixty-third Session*, ACDI, vol. II, 2<sup>nd</sup> part, "Draft articles on the responsibility of international organizations".

Klabbers Wallendahl (2011), *Research Handbook on the Law of International Organizations*, Cheltenham/Northampton.

Klein P. (1998), *La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens*, Brussels, Bruylant/ Editions de l'Université de Bruxelles.

Klein P. (2007), "Responsabilité pour les faits commis dans le cadre d'opérations de paix et étendue du pouvoir de contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme : quelques considérations critiques sur l'arrêt Behrami et Saramati", *AFDI*, vol. 53.

Klein P. (2010), "The Attribution of Acts to International Organizations", in *The Law of International Responsibility* (a cura di J. Crawford, A. Pellet, S. Olleson), Oxford.

Lagrange P. (2008), "Responsabilité des États pour actes accomplis en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies – Observations à propos de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme (Grande chambre) sur la recevabilité des requêtes Behrami et Behrami c. France et Saramati c. Allemagne, France et Norvège, 31 mai 2007)", *RGDIP*.

Larsen, K.M. (2008), "Attribution of conduct in peace operations: the 'ultimate authority and control' test", *European Journal of International Law*, vol. 19, No. 3.

Leck C. (2009), "International Responsibility in United Nations Peacekeeping Operations: Command and Control Arrangements and the Attribution of Conduct", *Melbourne Journal of International Law*, Vol 10.

Luder M. (2008), "Responsibility of States and International Organizations in respect to United Nations peacekeeping missions", in *International Peacekeeping*.

Messineo F. (2012), "Multiple Attribution of Conduct", *SHARES Research Paper* No. 2012-11.

Montejo B. (2013), "The Notion of 'Effective Control' Under the Articles on the Responsibility of International Organizations" in Ragazzi M., *Responsibility of International Organizations: Essays in Memory of Sir Ian Brownlie*, pagg. 389-404.

Mull N.W. (2012), "Attribution of Wrongful Conduct Via 'Effective Control' as Intended in the International Law Commission's Draft Articles on the Responsibility of International Organizations", *ExpressO*.

Nollkaemper A., Jacobs D. (2011), "Shared Responsibility in International Law: A Concept Paper" *ACIL Research Paper No 2011-07 (SHARES Series)*.

Oswald B., Durham H., Bates N. (2010), *Documents on the Law of UN Peace Operations*, Oxford.

Palchetti P. (2007), "Azioni di forze istituite o autorizzate dalle Nazioni Unite davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: i casi Behrami e Saramati", *Rivista di diritto internazionale*, vol. 90.

Pellet A. (2010), "The Definition of Responsibility in International Law" in Crawford J., Pellet A., Olleson S., *The Law of International Responsibility*, Oxford University Press.

Pérez González M. (1988), "Les organisations internationales et le droit de la responsabilité", *RGDIP*, vol. 92.

Pustorino P. (2014), "Responsabilità internazionale degli Stati", in *Enciclopedia del Diritto*, Annali VII.

Quigley (1996), "The 'Privatization' of Security Council Enforcement Action: A Threat to Multilateralism", in *Michigan Journal of International Law*.

- Ragazzi M. (2005), *International Responsibility Today*, Leiden – Boston.
- Reuter P. (1991), “Trois observations sur la codification de la responsabilité internationale des états pour fait illicite”, in *Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement – Mélanges Michel Virally*, Paris, Pedonne, p. 390.
- Ryngaert C & Buchanan H. (2011), Member State Responsibility for the Acts of International Organizations, in ULR.
- Ronzitti N. (1996), “Le operazioni di mantenimento della pace e i rapporti con gli Stati fornitori e contingenti delle Nazioni Unite”, in SIOI, *L’ONU: cinquant’anni di attività e prospettive per il futuro. Atti dei convegni organizzati a Torino, Bologna, Palermo, Napoli e Bari, Roma*.
- Ronzitti N. (a cura di) (1999), *Comando e controllo nelle forze di pace nelle coalizioni militari*, Roma.
- Salerno F. (2017), *Diritto Internazionale. Principi e Norme*, Wolters Kluwer, IV ed.
- Sari A. (2008), “Jurisdiction and international responsibility in peace support operations: the Behrami and Saramati cases”, *Human Rights Law Review*, vol. 8, No. 1.
- Simmonds R. (1968), *Legal Problems Arising from the United Nations Military Operations in the Congo*, The Hague, Martinus Nijhoff.
- Sperduti G. (1981), “Diritti umani (protezione internazionale dei)”, *Enciclopedia del diritto*, XII.
- Sorel J.M. (2001), “La responsabilité des Nations Unies dans les opérations de maintien de la paix”, *International Law Forum*, vol. 3, No. 2.
- UN Secretariat (25 Giugno 2004), *Responsibility of International Organizations: Comments and Observations Received from International Organizations, 56th sess, UN Doc A/CN.4/545*.
- Ventrone M. (2017), “Responsabilità degli Stati per condotta delle Organizzazioni Internazionali”, in *La Responsabilità degli Stati e delle Organizzazioni Internazionali: nuove fattispecie e problemi di attribuzione e accertamento* (a cura di A. Spagnolo, S. Salluzzo), Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino.
- Ziccardi P. (1981), “Le moderne Organizzazioni Internazionali”, *Enciclopedia del diritto*, XXX1.
- Zwanenburg M. (2005), *Accountability of Peace Support Operations*, Leiden, 2005.